# NOVITÀ NORMATIVE OTTOBRE 2026

1. **Buono scuola anno 2026/2027**
2. **Politiche per la famiglia – Fondo nazionale 20126**
3. **Esposizione salme**

## Legislazione regionale – La Giunta

### 1. Buono scuola anno 2026/2027

Il D.d.s. 22 ottobre 2026, n. 14111 "Avviso pubblico per la presentazione delle domande di Dote Scuola – Componente Buono Scuola, per l'anno scolastico 2026/2027" ha disposto le modalità di presentazione delle domande per Dote Scuola. (Vd. BURL SO n. 44 del 27 ottobre).
Possono beneficiare del contributo gli studenti residenti in Lombardia, iscritti e frequentanti corsi di istruzione a gestione ordinaria presso le Scuole primarie, secondarie di primo e di secondo grado.

Gli studenti devono frequentare Istituti scolastici, paritari e statali, che prevedano un piano di rette di frequenza e che abbiano sede in Lombardia ovvero con sede nelle Regioni confinanti, purché lo studente rientri quotidianamente alla propria residenza. Per accedere al contributo occorre essere in possesso di un valore ISEE, in corso di validità all'atto di presentazione della domanda, non superiore a euro 40.000,00.

| Valore ISEE (in euro) | Scuola primaria | Scuola secondaria di I grado | Scuola secondaria di II grado |
|---|---|---|---|
| fino a 8.000,00 | 700 euro | 1.600 euro | 2.000 euro |
| da 8.000,01 a 16.000,00 | 600 euro | 1.300 euro | 1.600 euro |
| da 16.000,01 a 28.000,00 | 450 euro | 1.100 euro | 1.400 euro |
| da 28.000,01 a 40.000,00 | 300 euro | 1.000 euro | 1.300 euro |

La domanda può essere presentata da:

- uno dei genitori dello studente;
- altri soggetti che rappresentano legalmente lo studente;
- lo studente maggiorenne. Per beneficiare della misura, non deve avere ancora compiuto 21 anni.

L'agevolazione si configura come contributo a fondo perduto destinato alla famiglia dello studente, che consiste in un buono a parziale rimborso delle spese sostenute per il pagamento delle rette scolastiche.

La domanda di partecipazione deve essere presentata esclusivamente online sulla piattaforma informativa Bandi e Servizi, all'indirizzo www.bandi.regione.lombardia.it. Sarà possibile presentare domanda di contributo a partire dalle ore 12.00 del 3 novembre 2026 ed entro le ore 12.00 del 10 dicembre 2026.

## 2. Politiche per la famiglia - Fondo nazionale 2026

Con D.g.r. 19 ottobre 2026, n.6938 "Fondo Nazionale per le Politiche della Famiglia anno 2026 - D.m. 24 luglio 2026: aggiornamento delle linee guida (d.g.r. n. 5143/2025), programmazione degli interventi e delle risorse" pubblicata sul BURL SO n. 43 del 21 ottobre è stato stabilito:

1. di destinare le risorse del Fondo per le politiche della famiglia pari a euro 4.952.500,00 alla modellizzazione e al potenziamento dei Centri per la famiglia per il consolidamento e la stabilizzazione del modello, nonché all'implementazione dei servizi secondo le priorità ministeriali e regionali, per i Centri per la Famiglia già attivi e per eventuali nuovi progetti, nel limite del budget assegnato, confermando il ruolo di governance multilivello in capo alle ATS lombarde;
2. di aumentare il numero dei Centri per la famiglia, almeno pari al 50% dei centri presenti nel territorio;
3. di aggiornare le linee guida di cui alla d.g.r. n. 5143/2025, nella sola parte della tipologia e la percentuale dei servizi che i Centri della Famiglia devono erogare;
4. di mantenere gli interventi di sostegno al ruolo del caregiver familiare previsti dalla l.r. 13/2026 nell'ambito delle azioni dei Centri per la Famiglia, in una logica di intervento caratterizzata dal lavoro in rete e dall'integrazione con tutti gli operatori degli altri servizi socioeducativi, sociali, sanitari e sociosanitari e con le organizzazioni del territorio e al fine di evitare la frammentazione dei servizi e favorire a livello territoriale luoghi, spazi e reti di prossimità per le famiglie;
5. di integrare le risorse del Fondo assegnate a Regione Lombardia pari a euro 4.952.500,00, con risorse regionali per euro 2.951.500,00, di cui euro 300.000,00 relativi alla l.r. 13/2026 sul Caregiver familiare;
6. di prevedere che tali risorse complessive pari a euro 7.904.000,00 verranno ripartite alle ATS lombarde in tre quote:
    1. una quota pari a euro 7.227.000,00, determinata sulla base di euro 73.000,00 per ciascun Centro per la Famiglia attivo al 1° ottobre 2026, da ripartire e assegnare a ciascuna ATS in relazione al numero di Centri per la Famiglia presenti nel relativo territorio;
    2. una quota pari a euro 365.000,00, corrispondente a euro 73.000,00 per ciascuno dei cinque Ambiti territoriali nei quali non risulta attualmente presente alcun Centro. Le eventuali risorse non utilizzate saranno ripartite in parti uguali tra le ATS lombarde per la realizzazione delle medesime azioni;

3. una quota pari a euro 312.000,00, ovvero euro 39.000,00 per ciascuna ATS per azioni di sistema, tra cui l'attività di verifica e di monitoraggio in loco della corretta operatività dei Centri per la Famiglia.

### 3. Esposizione salme

L'art. 15, comma 1, lett. d) della Legge Regionale 30 giugno 2026, n. 17 della Regione Lombardia ha introdotto il comma 4-bis all'articolo 70 della L.R. 33/2009, che concede una deroga speciale per i piccoli comuni e i comuni montani, consentendo l'esposizione dei defunti in luoghi diversi dalle case funerarie (es. chiese, cappelle …).

Di seguito il nuovo comma:

***4 bis.*** *Nei comuni individuati ai sensi della legge 12 settembre 2025, n. 131 (Disposizioni per il riconoscimento e la promozione delle zone montane) e della legge 6 ottobre 2017, n. 158 (Misure per il sostegno e la valorizzazione dei piccoli comuni, nonché disposizioni per la riqualificazione e il recupero dei centri storici dei medesimi comuni) il cadavere di persona ivi residente può, previa autorizzazione comunale, essere trasportato ai fini dell'esposizione presso luoghi diversi dalle case funerarie e individuati nell'autorizzazione stessa, a condizione che:*

*a) l'accertamento della morte sia effettuato mediante tanatogramma oppure dal medico necroscopo tra la quindicesima e la ventiquattresima ora dal decesso;*

*b) nel territorio comunale non siano presenti case funerarie;*

*c) il trasporto sia effettuato mediante contenitore impermeabile non sigillato e sia concluso entro ventiquattro ore dal decesso;*

*d) il trasporto e l'esposizione del cadavere avvengano nel rispetto della vigente normativa statale e regionale in materia igienico-sanitaria.*

## Legislazione regionale – Il Consiglio

**Seduta 6 ottobre**

Sono state discusse e approvate le seguenti mozioni:

- Taiwan e Lombardia, via libera al rafforzamento delle relazioni istituzionali, economiche e culturali.
- Repressione delle organizzazioni LGBT+ e dei difensori dei diritti umani in Turchia.
- Misure di contrasto ai fenomeni di radicalizzazione di matrice islamica e a tutela dei principi della Costituzione Italiana.

È stata respinta la mozione:

- Revisione organica della disciplina regionale delle misure del Fondo Nazionale per le non autosufficienze in coerenza con il "Progetto di Vita" di cui al d.lgs. 62/2024 e

superamento delle incompatibilità automatiche con la frequenza dei servizi semiresidenziali per le platee già Misura B1 (disabilità gravissima) e B2 (disabilità grave/anziani), in quanto la frequentazione di un centro semiresidenziale per più di 18 ore fa perdere il diritto al contributo economico.
Nella seduta sono state anche discusse interrogazioni e interpellanze relative a:
- Pazienti HIV positivi nelle strutture sanitarie lombarde vengono messi in coda alla lista operatoria della giornata.
- Tempistica per l'accesso al farmaco Daraxonrasib per il trattamento del tumore al pancreas. Il farmaco non è ancora autorizzato né commercializzato nell'Unione Europea e il percorso regolatorio è ancora in corso.
- Presunti danni da vaccino.
- Richiesta di Stato di emergenza a seguito degli eventi meteorologici avversi di maggio-settembre 2026.

**Seduta 13-14-15-16 ottobre**

Le sedute dedicate esclusivamente alla discussione alla proposta di atto amministrativo relativa all'aggiornamento del Programma Regionale della Mobilità e dei Trasporti (PRMT), promosso dalla Giunta regionale. Il provvedimento, approvato a maggioranza in Commissione Territorio, si pone l'obiettivo di adeguare la programmazione della mobilità lombarda ai profondi cambiamenti intervenuti dal 2016 a oggi nelle esigenze di spostamento di persone e merci. Mettendo al centro un modello più integrato, nel quale trasporto pubblico, ferro, ciclabilità, pedonalità e sharing mobility possano dialogare, senza dimenticare il ruolo strategico della logistica.
Tra le nuove opere finanziate anche con il PNNR figurano: il Terzo Valico dei Giovi, la linea AV/AC Brescia-Verona-Padova, il raddoppio Codogno-Cremona-Mantova, il collegamento ferroviario con l'aeroporto di Bergamo-Orio al Serio, il potenziamento della Rho-Gallarate, il quadruplicamento della Milano-Pavia e il raddoppio della Ponte San Pietro-Bergamo-Montello. Particolare attenzione è dedicata anche ai collegamenti della Valtellina e della Valchiavenna.
Il Partito Democratico insieme agli altri gruppi di minoranza ha annunciato dura opposizione in Aula, esercitando la richiesta che ogni gruppo politico può presentare una sola volta nella legislatura: la cancellazione del contingentamento dei tempi. Si continuerà a discutere pertanto senza limiti temporali agli interventi.

**Seduta 20-21 ottobre**

È proseguita la discussione sulla proposta di atto amministrativo relativa all'aggiornamento del Programma Regionale della Mobilità e dei Trasporti (PRMT), promosso dalla Giunta regionale: dopo 4 giorni di sedute.
Sul provvedimento sono stati presentati 109 emendamenti e 868 ordini del giorno. Approvato a maggioranza (37 voti a favore, 16 contrari) dal Consiglio regionale della Lombardia, dopo sei sedute.

**Seduta 27 ottobre**
Sono stati approvati tre progetti di legge e una proposta di legge al Parlamento:
1. Valorizzazione e la promozione della cucina tipica lombarda.
2. Testo Unico che riunisce le leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale.
3. Disposizioni in materia di ricerca, innovazione e intelligenza artificiale per lo sviluppo sostenibile.
- Prevenzione rischio valanghe.

## Progetti di Legge

### PDL n. 219 "Seconda legge di revisione normativa ordinamentale 2026".

Atto di iniziativa di Giunta.
Assegnato alle Commissioni: referente II e consultive
Il provvedimento interviene in maniera mirata sulla L.R. 12/2005 (Legge per il governo del territorio) principalmente attraverso il coordinamento delle norme urbanistiche con le nuove discipline regionali sulla localizzazione dei Data Center e l'individuazione delle aree idonee e non idonee per gli impianti a fonti energetiche rinnovabili.
Di seguito le principali modifiche e integrazioni introdotte all'impianto normativo della l.r. 12/2005:

1. Regolamentazione urbanistica dei Centri Dati (Data Center)

- Modifica delle procedure di conformità urbanistica**:** Viene ridefinito il meccanismo di insediamento nei PGT. Qualora la localizzazione di nuovi centri dati non coincida con le aree già pianificate o qualora si preveda il consumo di suolo agricolo, diventa obbligatorio ricorrere alle formali varianti urbanistiche al Piano di Governo del Territorio.
- Priorità alle aree dismesse (Brownfield): le modifiche rafforzano il principio della rigenerazione urbana, escludendo o penalizzando l'autorizzazione di insediamenti digitali energivori su suolo libero o agricolo, a favore del riuso di ex compendi industriali.

2. Criteri e tutele per gli impianti FER (Fonti Energetiche Rinnovabili)

In linea con la governance del territorio, l'articolo che modifica la legge quadro urbanistica punta a blindare le superfici agricole utilizzate (SAU):
- Tutela del suolo agricolo e del paesaggio: Vengono inseriti vincoli e tutele specifiche nell'ambito della pianificazione territoriale per evitare la proliferazione incontrollata di impianti fotovoltaici a terra o agrivoltaici non integrati.

- Definizione di "aree non idonee": Viene modificata la competenza e la perimetrazione all'interno degli strumenti urbanistici locali delle fasce di rispetto e dei vincoli relativi alle identità rurali e ai beni paesaggistici lombardi.

3. Autonomia pianificatoria dei Comuni

- Le modifiche restituiscono peso ai singoli Comuni nella valutazione della compatibilità d'impatto sul territorio. Vengono limitati gli automatismi derivanti da accordi regionali o conferenze di servizi che in precedenza permettevano di superare agevolmente le previsioni dei piani locali (PGT), riequilibrando il potere decisionale a livello comunale.

**PDL n. 217 "LOMBARDIA È FAMIGLIA" Modifiche e integrazioni alla l.r. 6 dicembre 1999, n. 23 (Politiche regionali per la famiglia) e alla l.r. 27 marzo 2017, n. 10 (Norme integrative per la valutazione della posizione economica equivalente delle famiglie – Istituzione del fattore famiglia lombardo"**

Atto di iniziativa consiliare.

Assegnato alle Commissioni: referente IX e consultiva.

Le principali novità introdotte si articolano su tre pilastri fondamentali:

1. Riforma del "Fattore Famiglia Lombardo" (FFL)

Il testo punta a sbloccare e rendere strutturale l'applicazione del Fattore Famiglia Lombardo, un indicatore che integra e corregge l'ISEE nazionale Fattore famiglia – Lombardia Sociale. Le novità prevedono:

- Maggiore equità fiscale: una revisione delle scale di equivalenza regionali per favorire in modo più incisivo le famiglie numerose, la presenza di figli disabili, anziani non autosufficienti o donne in stato di gravidanza.
- Ambiti di applicazione obbligatori: l'estensione e la progressiva obbligatorietà dell'uso del FFL per l'accesso ai bandi, ai servizi a domanda individuale e alle agevolazioni regionali (come i contributi per i nidi, il trasporto e i servizi socio-educativi).

2. Contrasto alla denatalità e conciliazione vita-lavoro

In risposta all'inverno demografico, il progetto di legge definisce una vera e propria strategia multisettoriale:

- Welfare aziendale e flessibilità: Incentivi e accordi con il tessuto produttivo lombardo per promuovere la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro (es. smart working, asili aziendali, orari flessibili)
- Sostegno alla genitorialità precoce: Potenziamento dei contributi economici e dei voucher per l'infanzia, consolidando misure e agevolazioni per l'abbattimento delle rette dei nidi.
- Istituzione dell'Osservatorio regionale per la famiglia e la natalità e di attuazione del fattore famiglia lombardo.

3. Revisione dell'architettura dei Servizi e della Governance

- Potenziamento dei Centri per la Famiglia: consolidamento della rete territoriale dei Centri per la Famiglia come hub fisici di orientamento, mediazione familiare,

supporto psicologico e mutuo aiuto 8 milioni di euro per potenziare i servizi e aprire nuove sedi.
- Semplificazione dell'accesso al credito e alla casa: nuove linee guida e intese finanziarie per favorire l'autonomia dei giovani nuclei familiari e delle giovani coppie nell'acquisto della prima casa.
Gli oneri sono quantificati complessivamente in euro 30.000.000,00 per ciascun anno del triennio 2027-2029 e sono destinati al finanziamento degli interventi previsti dalla presente legge.

**PDL n. 215 "Modifiche agli articoli 52, 53 e 72 ed integrazioni della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 "Legge per il governo del territorio"**

Atto di iniziativa consiliare
Assegnato alle Commissioni: referente V e consultive VII e I.
Il provvedimento prevede anche la modifica dell'art. 72 della L.R. 12/2005 "Legge per il governo del territorio" relativo al piano per le attrezzature religiose:

a) dopo il comma 7 dell'articolo 72 (Piano per le attrezzature religiose), è inserito il seguente comma 7-*bis*: *"7-bis. Sino all'approvazione del piano per le attrezzature religiose di cui al comma 1, l'installazione di nuove attrezzature religiose è ammessa unicamente su aree aventi tale specifica destinazione nel piano dei servizi vigente e purché nel piano dei servizi, nonché negli strumenti attuativi, o nel permesso di costruire convenzionato nei casi previsti dalla legge, siano altresì rinvenibili tutte le indicazioni, elencate al comma 7, necessarie per il corretto inserimento urbanistico dell'intervento.".*

*b)* dopo il comma 7-bis dell'articolo 72 (Piano per le attrezzature religiose), è inserito il seguente comma 7-ter: "*7-ter Ai mutamenti di destinazione d'uso di immobili, anche non comportanti la realizzazione di opere edilizie, finalizzati alla realizzazione o all'utilizzazione di luoghi di culto, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 52 e 53*.".

*c)* al comma 8 dell'articolo 72 (Piano per le attrezzature religiose), dopo le parole *"Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle attrezzature religiose"* è inserita la parola *"giuridicamente".*

1. Dopo l'articolo 72 (Piano per le attrezzature religiose), è inserito il seguente articolo 72-bis:

*"Art. 72-bis. (Criteri di compatibilità territoriale per attività collettive a carattere religioso)*

*1. L'insediamento e lo svolgimento di attività collettive a carattere religioso sono ammessi nel rispetto degli strumenti urbanistici vigenti e sono subordinati alla verifica di compatibilità territoriale, con riferimento al contesto urbano di localizzazione.*

*2. La verifica di compatibilità territoriale è finalizzata a garantire: l'equilibrata fruizione degli spazi urbani; la sostenibilità del carico urbanistico; la tutela della sicurezza, della viabilità e della vivibilità dei luoghi.*

*3. Ai fini della verifica di cui ai commi precedenti, l'amministrazione valuta, in particolare: a) la concentrazione di attività collettive insistenti sul medesimo ambito territoriale; b) la capacità ricettiva degli spazi in relazione al numero di partecipanti previsti; c) l'adeguatezza delle dotazioni di accessibilità, sosta e trasporto pubblico; d) la compatibilità con le caratteristiche urbanistiche, edilizie e funzionali della zona; e) la presenza di altri insediamenti o attività analoghe che determinino un carico complessivo non sostenibile."*

1. Dopo l'articolo 72-bis (Criteri di compatibilità territoriale per attività collettive a carattere religioso), è inserito il seguente articolo 72-ter:

*"Art.72-ter. (Trasparenza dei rapporti economico-finanziari ed ulteriori requisiti per l'insediamento e lo svolgimento di attività collettive a carattere religioso)*

*1. L'insediamento e lo svolgimento di attività collettive a carattere religioso, oltre agli altri requisiti e criteri previsti dalla presente legge, sono consentiti solamente se sussistono i seguenti ulteriori requisiti:*

*a) dichiarazione sostitutiva attestante il rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla normativa vigente. Tale dichiarazione deve sussistere anche ai fini dell'istruttoria per la concessione in uso di spazi o beni. La dichiarazione di cui alla presente lettera attesta che eventuali pagamenti, contributi, canoni o altre utilità economiche connesse alla concessione sono effettuati mediante strumenti idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni, secondo quanto previsto dalla normativa vigente;*

*b) dichiarazione con la quale si attesta di rientrare tra le confessioni religiose i cui rapporti con lo Stato sono regolati da intesa approvata con legge ai sensi dell'articolo 8 della Costituzione, indicando, ove del caso, gli estremi della relativa legge di approvazione, secondo quanto risultante dagli elenchi ufficiali della Presidenza del Consiglio dei ministri.*

*c) dichiarazione con formale impegno di svolgere le proprie attività nel rispetto dei valori e dei principi dell'ordinamento costituzionale e della normativa vigente."*

**Pdl n. 212 - "Disposizioni regionali per la preservazione della fertilità e per l'accesso alla crioconservazione delle cellule riproduttive"**

Atto di iniziativa consiliare.

Assegnato alle Commissioni: referente III e consultiva I.

Il progetto di legge vuole introdurre nell'ordinamento della Regione Lombardia misure dirette a favorire la preservazione della fertilità femminile e maschile e a

rendere maggiormente accessibili, anche sotto il profilo economico, i percorsi di crioconservazione delle cellule riproduttive.
L'obiettivo è pertanto quello di costruire un vero e proprio Programma regionale per la preservazione della fertilità, attraverso il quale Regione Lombardia possa garantire informazione, orientamento, accesso alle strutture sanitarie e sostegno economico ai cittadini che intendano ricorrere alle tecniche di preservazione della fertilità.
La proposta prevede pertanto l'istituzione di una misura regionale di sostegno economico destinata ad abbattere, in tutto o in parte, tali costi, secondo criteri stabiliti dalla Giunta regionale che tengano conto, tra l'altro, dell'età, delle condizioni cliniche e della situazione economica del richiedente.
Un secondo elemento fondamentale della proposta è rappresentato dall'informazione: la possibilità di preservare la fertilità può infatti essere effettivamente esercitata soltanto se le persone dispongono di informazioni scientificamente corrette sull'evoluzione della fertilità con l'età, sulle tecniche disponibili, sulle probabilità di successo, sui rischi e sui limiti delle procedure. Per questa ragione viene prevista una specifica campagna regionale di informazione e sensibilizzazione, realizzata con il coinvolgimento delle ATS, delle ASST, delle strutture sanitarie pubbliche e private accreditate, dei medici di medicina generale, dei consultori e delle società scientifiche.

**PDL n. 202 "Promozione delle Comunità di Pianura. Modifiche alla legge regionale 27 giugno 2008, n. 19 (Riordino delle Comunità Montane della Lombardia, disciplina delle Unioni di Comuni lombarde e sostegno all'esercizio associato di funzioni e servizi comunali)".**

Atto di iniziativa di iniziativa del Presidente della Giunta regionale
Assegnato alle Commissioni: referente II e consultiva I, altri pareri Consiglio delle autonomie locali.
Il provvedimento introduce e disciplina le Comunità di Pianura, una nuova forma di collaborazione stabile tra Comuni non montani, attraverso modifiche alla Legge regionale 27 giugno 2008, n. 19. L'obiettivo è favorire la gestione associata di funzioni e servizi comunali, soprattutto nei territori caratterizzati dalla presenza di molti piccoli enti locali.
Le Comunità di Pianura vanno costituite mediante convenzioni tra Comuni appartenenti a un medesimo ambito territoriale omogeneo di pianura e:
- non classificati come montani;
- non appartenenti a Comunità montane;
- legati da un accordo con durata minima di 10 anni.

Per accedere ai contributi regionali, i Comuni dovranno gestire in forma associata almeno cinque funzioni o servizi strategici, tra cui:
- servizi informatici e cybersecurity;
- SUAP (Sportello Unico Attività Produttive);

- polizia locale;
- urbanistica;
- lavori pubblici;
- gestione del personale;
- gestione dei tributi.

Il progetto prevede contributi regionali dedicati per incentivare la nascita delle Comunità di Pianura. Per la fase di avvio è stata prevista una dotazione finanziaria di 900.000 euro nel triennio.

Secondo i promotori, la riforma consentirà di:
- superare la frammentazione amministrativa;
- rendere più efficienti i servizi pubblici locali;
- aumentare la capacità dei Comuni di intercettare risorse e realizzare progetti strategici;
- rafforzare la competitività e l'attrattività dei territori di pianura lombardi.

7 ottobre iscritto all'odg della Commissione II. Il provvedimento è stato illustrato.

## Commissioni

### III Commissione – Sanità

8 ottobre – Audizione in merito alla procreazione medicalmente assistita e alla crioconservazione (Egg Freezing) con: ESA - Educazione alla Salute Attiva Odv; Associazione "Mamma in PMA"; Stiamo Fresche, collettivo-osservatorio sulla crioconservazione.

22 ottobre – Proseguono le audizioni con: - Responsabile della struttura Diagnosi e Terapia della Sterilità e Crioconservazione, Ospedale Niguarda; Specialista Mangiagalli Center; Policlinico di Milano; IRCCS Fondazione San Matteo Pavia: Direttore SSD Ostetricia e Ginecologia 2, Riproduzione e procreazione medicalmente assistita, Dirigente medico Unità Operativa SC Ostetricia e Ginecologia 1; Direttore Centro PMA Spedali Civili Brescia.

*Aggiornato al 30 ottobre salvo errori ed omissioni*